

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE

**Roma, 29 Luglio 2011****LAV11152****SM****Oggetto: Lavoro. Esercizio della delega per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.**

Vi informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 Luglio, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 119 del 18 Luglio u.s, che riordina la materia dei congedi, delle aspettative e dei permessi con particolare riferimento:

- al congedo di maternità (art.2), dove è stata introdotta la possibilità del rientro al lavoro anticipato in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità;
- al congedo parentale in presenza di minori con handicap grave (art.3), prevedendosi il diritto della lavoratrice madre (o, in alternativa, del lavoratore padre) a fruire di un prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo (continuativo o frazionato) di tre anni, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino.
- al congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave (art.4), per il quale, tra le altre novità, vi è quella per cui il diritto a questi permessi spetta non solo ad entrambi i genitori (anche adottivi), che possono richiederlo alternativamente, ma anche al coniuge convivente di soggetto con handicap grave con precedenza rispetto ai genitori di quest'ultimo.
- All'aspettativa per dottorato di ricerca (art.5);
- all'assistenza a soggetti portatori di handicap gravi (art.6), per cui il dipendente ha diritto ad assistere più persone in situazione di handicap grave, quando si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto i 65 anni, oppure siano affetti anch'essi da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
- al congedo per cure per gli invalidi (art.7).

Il testo del provvedimento è disponibile al link sotto riportato

Cordiali saluti.